

STATUTO DELLA PROMOPRESS 2000 S.R.L.

DENOMINAZIONE SEDE DURATA OGGETTO ORGANI

Art.1 La Società è a responsabilità limitata e si denomina "PROMOPRESS 2000 S.R.L.".

La stessa ha natura di organismo di gestione collettiva per come definito dal d.lgs. 15 marzo 2017, n. 35 e dalla Direttiva 2014/26/UE.

Art.2 La società ha sede legale nel Comune di Roma.

Art.3 La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 ed è prorogabile con decisione dei soci.

Art.4 Oggetto sociale prevalente è l'attività, in Italia e all'estero, di amministrazione e gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi ai diritti d'autore inerenti alle pubblicazioni di carattere giornalistico previsti e disciplinati dalla l. n. 633 del 1941 e s.m.i., nonché dalla normativa dell'Unione Europea, per conto degli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico e a vantaggio collettivo di questi.

La Società ha inoltre per oggetto sociale secondario:

- l'attività di raccolta di informazioni e di elaborazione dei dati relativi ai mercati oggetto dei diritti amministrati o gestiti;
- la realizzazione di eventi, convegni, mostre e fiere nel settore dell'editoria;
- la realizzazione di rilevazioni, studi e ricerche nel settore della stampa e degli altri mezzi di comunicazione, e pubblicizzazione dei relativi risultati;
- la realizzazione di iniziative dirette alla promozione dei giornali quotidiani e periodici, allo sviluppo dell'industria editoriale e delle attività affini o connesse;
- la realizzazione di reti informatiche e di banche dati.

Per l'esercizio della sua attività prevalente e delle sue attività secondarie, la Società:

- negozia e stipula contratti con gli utilizzatori dei diritti;
- riscuote i compensi dovuti da questi ultimi in nome proprio e per conto dei soggetti titolari dei relativi diritti e loro aventi causa da cui abbia ricevuto mandato;
- ripartisce i compensi così riscossi tra gli aventi diritto in base a quanto loro spettante;
- presta tutti i servizi di carattere amministrativo e tecnico necessari od utili per lo svolgimento dell'attività di gestione dei diritti di cui al presente articolo;

- stipula, nei limiti dei mandati ricevuti, tutti i contratti nei confronti di terzi necessari od utili, e comunque inerenti, alla gestione dei diritti di cui al presente articolo;
- esercita, in nome e per conto dei titolari dei diritti, ove ne abbia ricevuto mandato, le azioni giudiziarie di ogni tipo e genere, anche cautelare, dirette a far valere i diritti dei mandanti.

Per la migliore esecuzione dei mandati acquisiti, la Società avrà facoltà di predisporre uno o più regolamenti di gestione, incasso e ripartizione per ciascuno dei diritti amministrati o gestiti.

La Società può assumere tutte le iniziative, anche in sede giudiziale, necessarie od opportune per la tutela degli interessi collettivi dei suoi mandanti ed anche per la tutela di quelli individuali, rendendosi promotrice di ogni azione per la repressione di ogni forma di illecita utilizzazione dei diritti gestiti dalla Società per loro conto e, più in generale, di ogni attività considerata quale pirateria, senza pregiudizio di azioni individuali dei singoli mandanti.

La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, bancarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Sono espressamente escluse le attività riservate, o comunque quelle per le quali la legge prescriba requisiti incompatibili con quelli della Società o dalla stessa non posseduti, con esclusione inoltre delle prestazioni professionali riservate agli iscritti in albi.

CAPITALE — DOMICILIO DEI SOCI

Art.5 Il capitale è di euro 135.000,00 (centotrentacinquemila virgola zero zero). Nei limiti di legge, le decisioni dei soci di aumento del capitale mediante nuovi conferimenti possono prevedere l'offerta a terzi di quote di nuova emissione.

Ove il capitale diminuisca in misura superiore al terzo in conseguenza di perdite, il deposito nella sede della relazione dell'organo amministrativo e delle osservazioni dell'organo di controllo contabile può effettuarsi fino al giorno precedente l'assemblea.

Art.6 Tutti gli eventuali finanziamenti concessi dai soci alla Società devono intendersi effettuati a titolo completamente gratuito, in deroga alla presunzione stabilita dall'art. 1282 c.c. salvo che non sia diversamente convenuto tra il socio finanziatore e l'organo amministrativo. I soci possono effettuare versamenti in conto futuri aumenti capitale sociale proporzionalmente alle rispettive partecipazioni. Tali ultimi versamenti sono in ogni caso a titolo completamente gratuito, anche se effettuati senza una formale delibera assembleare, nel rispetto della vigente normativa.

Art.7 Le quote di partecipazione sono liberamente trasmissibili.

Art.8 Per quanto concerne i loro rapporti con la Società, il domicilio dei soci (comprensivo anche, se posseduti, dei propri riferimenti telefonici, di telefax e di posta elettronica) è quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicarlo per l'iscrizione nel libro soci e comunicare altresì gli eventuali successivi cambiamenti.

RECESSO

Art.9 Il socio ha diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge.

ASSEMBLEA GENERALE DEI MEMBRI

Art.10 L'assemblea generale è composta dai membri della Società ed è convocata almeno una volta l'anno. L'assemblea generale decide in merito alla nomina e alla revoca dell'incarico degli amministratori, esamina le loro prestazioni e approva i loro compensi e gli altri eventuali benefici, incluse la liquidazione e le prestazioni previdenziali. L'assemblea generale delibera in merito alle eventuali modifiche dello statuto e in merito alle condizioni di adesione della Società, qualora non siano disciplinate nello statuto.

L'assemblea generale, nel rispetto della Sezione III del Capo II del d.lgs. n. 35 del 2017, delibera in merito a quanto segue:

- a) alla politica generale di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti;
- b) alla politica generale sull'impiego degli importi non distribuibili;
- c) alla politica generale di investimento riguardante i proventi dei diritti e le eventuali entrate derivanti dall'investimento di tali proventi;
- d) alla politica generale in materia di detrazioni dai proventi dei diritti e dalle eventuali entrate derivanti dall'investimento di tali proventi;
- e) all'impiego degli importi non distribuibili;
- f) alla politica della gestione dei rischi;
- g) all'approvazione di qualsiasi acquisto, vendita o ipoteca di beni immobili;
- h) all'approvazione di fusioni e alleanze, alla costituzione di società controllate, all'acquisizione di partecipazioni o diritti in altre entità;
- i) all'approvazione dell'assunzione e della concessione di prestiti o della fornitura di garanzia per gli stessi;
- l) alla nomina e revoca dei componenti dell'Organo di controllo contabile.

L'assemblea generale esercita il controllo sulle attività della Società approvando la relazione di trasparenza annuale di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 35 del 2017.

Art.11 L'assemblea generale dei membri si riunisce, di regola, nel Comune dove ha sede la Società, salva diversa determinazione dell'organo amministrativo e purché in Italia. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo mediante l'avviso di cui all'art. 22. Tutti i membri hanno diritto di partecipare all'assemblea generale.

Ogni membro ha diritto di voto in seno all'assemblea generale in proporzione agli importi che lo stesso ha ricevuto nel semestre precedente alla convocazione dell'assemblea. Per le entità che rappresentano i titolari dei diritti, compresi altri organismi di gestione collettiva e associazioni di titolari di diritti, si fa riferimento alla sommatoria di tutti gli importi che i rappresentati hanno complessivamente ricevuto nel periodo considerato. Il diritto di voto spetta ai membri decorso un semestre dall'iscrizione nel Registro dei membri previsto dall'art. 6, 2° comma, del d.lgs. n. 35 del 2017. Il Registro dei membri è ripartito in sezioni corrispondenti alle diverse categorie. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero dall'amministratore unico, e in mancanza, assenza o impedimento, dalla persona designata dai presenti. Le deliberazioni dell'assemblea constano da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nei casi previsti dalla legge o su richiesta del presidente il verbale è redatto da notaio.

AMMINISTRAZIONE

Art.12 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dell'assemblea generale dei membri all'atto della nomina:

- a) da un amministratore unico, anche non socio;
- b) da un minimo di due fino ad un massimo di cinque amministratori anche non soci, secondo il numero determinato all'atto della nomina, i quali costituiscono il consiglio di amministrazione, salvo che all'atto della stessa nomina l'amministrazione sia ad essi affidata disgiuntamente ovvero congiuntamente ovvero con esercizio a maggioranza.

Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi gestiscono le attività secondo principi di sana e prudente amministrazione, nel rispetto delle procedure amministrative e contabili, nonché dei meccanismi di controllo interno previsti dallo statuto.

Gli amministratori:

i. non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in soggetti concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in soggetti concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea generale dei membri, restando altrimenti passibili di revoca ai sensi del 3° comma dell'art. 12 del d.lgs. n. 35 del 2017;

ii. devono informare gli altri amministratori e l'Organo di Sorveglianza di ogni interesse che ciascuno di essi abbia, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato o di amministratore unico, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo dello stesso l'organo di sorveglianza, che provvede sull'operazione e riferisce alla prima assemblea utile. In tali casi, le deliberazioni dell'organo di amministrazione ovvero dell'organo di sorveglianza devono adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione;

iii. rispondono dei danni derivati alla Società dalle loro azioni od omissioni; rispondono altresì dei danni derivati alla Società dall'utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio dell'incarico;

iv. devono trasmettere annualmente una dichiarazione individuale all'assemblea generale dei membri contenente le seguenti informazioni:

a) eventuali profili di conflitto di interesse con riferimento alla Società;

b) eventuali compensi ricevuti nell'esercizio precedente dalla Società, inclusi quelli sotto forma di regimi pensionistici, di prestazioni in natura ed altri tipi di benefici;

c) importi ricevuti nell'esercizio precedente dalla Società in qualità di titolare di diritti;

d) una dichiarazione su qualsiasi conflitto effettivo o potenziale tra gli interessi personali e quelli della Società o tra gli obblighi verso quest'ultima e i doveri nei confronti di qualsiasi altra persona fisica o giuridica;

Gli amministratori devono ottemperare a tutte le ulteriori prescrizioni di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 35 del 2017, in quanto compatibili.

Art.13 La responsabilità degli amministratori è disciplinata ai sensi dell'art. 2392 c.c..

Art.14 Gli amministratori restano in carica fino a revoca, o dimissioni o per diverso periodo determinato all'atto della nomina, e sono rieleggibili. La loro cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

In caso di consiglio di amministrazione, se cessa o si dimette la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, ovvero la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio, e su

iniziativa anche di uno solo degli altri consiglieri, entro trenta giorni, deve sottoporsi alla assemblea generale dei membri la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo gli amministratori non cessati né dimissionari possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione. In caso di nomina di più amministratori con poteri congiunti o disgiunti o a maggioranza, se per qualsiasi causa cessano o si dimettono almeno due amministratori, decadono tutti gli amministratori e su iniziativa anche di uno solo degli altri amministratori deve, entro trenta giorni, sottoporsi alla assemblea generale dei membri la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo gli amministratori non cessati né dimissionari possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Art.15 Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea generale dei membri all'atto della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Art.16 Le decisioni del consiglio devono adottarsi con il metodo collegiale. Il presidente, ed in mancanza il consigliere più anziano di età, convoca il consiglio con l'avviso di cui all'art. 22.

Le riunioni del consiglio si tengono presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed il voto favorevole della maggioranza assoluta. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. Le riunioni e le deliberazioni del consiglio sono valide anche senza regolare convocazione quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed il revisore.

Delle deliberazioni si redige verbale firmato dal presidente e dal segretario, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art.17 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di amministrazione senza alcuna distinzione né limitazione per ordinaria e straordinaria amministrazione, escluso solo quanto per legge o per statuto riservato alla decisione di altri organi sociali. Il consiglio di amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente, e in tal caso si applicano i commi 3°, 5° e 6° dell'art. 2381 c.c. Non sono delegabili le attribuzioni del 5° comma dell'art. 2475 c.c. Se il consiglio è formato da due membri, mancando il loro accordo sulla eventuale revoca di un amministratore delegato, entrambi decadono dalla carica e su iniziativa anche di uno solo di essi entro 30 giorni deve sottoporsi alla assemblea generale dei membri la nomina del nuovo organo amministrativo.

Nel caso di più amministratori non costituenti consiglio, all'atto della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente ovvero a

maggioranza, ovvero anche parte in via congiunta, parte in via disgiunta e parte a maggioranza. In mancanza di qualsiasi precisazione circa le modalità di loro esercizio, tali poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente.

Nel caso di più amministratori con poteri congiunti ovvero a maggioranza, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla Società. In caso di amministrazione affidata disgiuntamente a più amministratori, se un amministratore si oppone all'operazione che un altro intende compiere, sull'opposizione la decisione spetta alla assemblea generale dei membri. L'organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, fissandone i poteri.

Art.18 La rappresentanza generale della Società spetta a:

- A) amministratore unico;
- B) presidente del consiglio di amministrazione e singoli consiglieri delegati, se nominati e nei limiti delle rispettive deleghe;
- C) nel caso di nomina di più amministratori non costituenti consiglio, agli stessi amministratori congiuntamente o disgiuntamente o a maggioranza, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti all'atto della nomina i poteri di amministrazione.

Art.19 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. L'assemblea generale dei membri può inoltre assegnare agli amministratori un compenso annuale in misura fissa ovvero proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza.

ORGANO DI SORVEGLIANZA

Art.20 L'Organo di Sorveglianza svolge, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 35 del 2017, funzioni di sorveglianza, assicurando il controllo e il monitoraggio costanti dell'esercizio delle funzioni e delle connesse attività attuative e strumentali posti in essere dai soggetti titolari degli organi di gestione. I suoi componenti dovranno essere pari al numero di categorie risultanti dal Registro dei membri di cui al 4° comma dell'art. 11, sino ad un massimo di sei. I componenti sono designati dalle assemblee delle diverse categorie in numero proporzionale agli importi complessivamente ricevuti dai rispettivi membri nel semestre precedente la nomina dell'Organo di Sorveglianza. Si applica, per quanto riguarda le entità che rappresentano i titolari dei diritti, il secondo periodo del 3° comma dell'art. 11. Alle categorie che in applicazione del descritto criterio non avrebbero diritto a designare propri

componenti è consentito tener conto, ai fini della designazione di un componente, della sommatoria dei ricavi ricevuti dai rispettivi membri. Compete ai membri delle diverse categorie regolare il funzionamento delle rispettive assemblee. I componenti dell'Organo di Sorveglianza presentano annualmente all'assemblea generale dei membri una dichiarazione individuale sugli eventuali conflitti di interesse, contenente le informazioni di cui all'art. 12, 9° comma, del d.lgs. n. 35 del 2017.

L'Organo di Sorveglianza si riunisce regolarmente almeno al fine di:

- a) esercitare i poteri delegatigli dall'assemblea generale dei membri, compresi quelli di cui all'art. 10, 2° e 5° comma, del d.lgs. n. 35 del 2017;
- b) monitorare le attività degli amministratori, tra cui la corretta esecuzione delle delibere dell'assemblea generale dei membri, con particolare riferimento a quelle sull'attuazione delle politiche generali.

L'Organo di Sorveglianza riferisce in merito all'esercizio dei suoi poteri all'assemblea generale dei membri almeno una volta l'anno. Ai componenti dell'Organo di Sorveglianza si applica, in quanto compatibile, l'art. 12, commi dal 1° al 9°, del d.lgs. n. 35 del 2017.

CONTROLLI

Art.21 Il controllo contabile della Società è affidato ad un revisore legale dei conti o, in alternativa, ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 39 del 2010, ed è disciplinato con le modalità ed ai sensi del codice civile e delle altre leggi applicabili.

AVVISI DI CONVOCAZIONE

Art.22 L'avviso di convocazione degli organi collegiali deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della adunanza e l'elenco delle materie da trattare e deve pervenire a ciascun avente diritto a partecipare alla adunanza medesima, con mezzi anche telematici che ne assicurino il tempestivo ricevimento, prima del giorno della adunanza entro il termine di cui appresso:

- a) per l'assemblea almeno 8 (otto) giorni prima;
 - b) per il consiglio di amministrazione, per l'organo di sorveglianza e per l'organo di controllo contabile di regola almeno 3 (tre) giorni prima, ma nei casi di urgenza riducibile ad un giorno prima.
- L'avviso di convocazione dell'assemblea può prevedere per altro giorno la seconda convocazione in caso di mancata costituzione della adunanza in prima convocazione.

RIUNIONI PER TELE/VIDEO CONFERENZA

Art.23 Le riunioni degli organi collegiali si possono svolgere anche per audio/videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

LIBRI E SCRITTURE BILANCIO ED UTILI

Art.24 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo, in conformità di legge, redige il bilancio annuale ai sensi del Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione IX del codice civile, da presentare ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti e alle condizioni previste dalle norme di legge tempo per tempo vigenti. La Società terrà i libri obbligatori e le altre scritture contabili ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo III, Sezione III, paragrafo 2, del codice civile.

Art.25 Gli utili messi in pagamento e non riscossi entro il quinquennio dal giorno di loro esigibilità si prescrivono a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Art.26 Verificatasi una causa di scioglimento si applicano le disposizioni di legge.

ALTERNATIVA ALLE COMUNICAZIONI POSTALI

Art.27 Ogni comunicazione o avviso può essere fatto, oltre che a mezzo posta o per consegna diretta, mediante posta elettronica, anche non certificata.

DISPOSIZIONE GENERALE

Art.28 Per quanto non espressamente disposto nei presenti patti, valgono le norme di legge in materia.